



COMUNE DI GENOVA

## PROVVEDIMENTO DELLA SINDACO

N. 311 DATA 26 OTTOBRE 2010

**Oggetto:** Divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici, aperti al pubblico o visibili al pubblico con abbigliamento indecoroso e modalità che possono offendere la pubblica decenza ed il libero utilizzo degli spazi.

### LA SINDACO

Su proposta dell' Assessore alla Città Sicura, Patto per la Sicurezza e Relazioni con le Istituzioni competenti sul Territorio - Polizia Municipale, Dott. Francesco SCIDONE

### PREMESSO

che nella città di Genova, al pari di quanto accade in altre grandi città, è in costante crescita il fenomeno della prostituzione su strada, che in alcune zone ha assunto dimensioni e caratteristiche tali da comprometterne la vivibilità, come evidenziato dagli esposti inviati agli uffici comunali da cittadini, anche organizzati in comitati, nonché dai rapporti redatti dalla Polizia Municipale e come pure è direttamente verificabile da chiunque transiti sul territorio cittadino;

che, in particolare in alcune zone, l'attività di prostituzione viene esercitata su strada a tutte le ore del giorno e della notte, con presentazione dell'offerta sessuale mediante l'esibizione di abbigliamento estremamente succinto e con comportamenti inequivoci circa l'intenzione di esercitare il meretricio, con atteggiamento molesto tenuto nei confronti delle persone che transitano nelle aree interessate dal fenomeno, con disturbo determinato dall'anomalo flusso di persone, rispetto alle caratteristiche socio-demografiche del territorio cui è riferito, indotto dalla presenza di prostitute, con pratica della contrattazione con i clienti quasi sempre preceduta da adescamento, con stazionamento sul suolo pubblico con accessori ingombranti, rumorosi e antigienici, con crescente tensione che si innesca in conseguenza della convivenza forzata tra prostitute e loro clienti da un lato e residenti dall'altro;

che un ulteriore aggravio del problema consegue all'esercizio della prostituzione su strade caratterizzate da intenso traffico veicolare, dove rallentamenti e fermate improvvisate di autovetture condotte da potenziali clienti costituiscono intralcio alla circolazione e pericolo per l'incolumità di pedoni e automobilisti;

che tale fenomeno rappresenta un elemento che offende il bene protetto della pubblica decenza e della civile convivenza, favorisce il degrado del territorio, aggrava la percezione dell'insicurezza e costituisce un modello comportamentale in grado di influenzare negativamente le fasce più giovani della popolazione;

che il fenomeno della prostituzione, in particolare modo quella di origine straniera ed a maggiore ragione se coinvolge minorenni, è talvolta determinato da forme di pesante sfruttamento iniziato già nel paese di provenienza ad opera di organizzazioni criminali che traggono dal traffico ingenti profitti e che minimizzano i rischi attraverso la pratica del costante avvicendamento delle persone sfruttate;

che, in quasi tutti gli altri casi, attività illecite collaterali sono comunque presenti, per esempio quelle che concernono gli aspetti logistici quali la locazione di alloggi destinati all'esercizio della prostituzione, il controllo e la gestione del territorio da parte di organizzazioni criminali, la messa a disposizione di abitazioni, mezzi di locomozione e documenti di identità contraffatti.

## PRESO ATTO

che il Comune di Genova recepisce pienamente quanto statuito dalla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York nel 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1173 perseguendo, in particolare, politiche di tutela dei diritti inviolabili della persona e sollecitando lo sviluppo, a livello governativo, dei più alti livelli di contrasto alla criminalità organizzata a fini di sfruttamento sessuale;

che il Comune di Genova persegue e promuove politiche che lottano contro la schiavitù sessuale e per il recupero delle prostitute, in particolare di quelle che denunciano i loro sfruttatori, così come espressamente previsto dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, mediante l'attivazione di progetti che tutelano la dignità della persona ed in primo luogo quella delle donne assoggettate a sfruttamento sessuale;

che la Civica Amministrazione è prioritariamente coinvolta nello sviluppo di interventi di integrazione sociale e lavorativa per le persone che intendono cessare l'attività di offerta di prestazioni sessuali a pagamento, congiuntamente al finanziamento di progetti di risanamento sociale, urbano ed ambientale delle aree cittadine, spesso periferiche, ove si registrano condizioni di degrado e che presentano fenomeni di devianza in grado di generare percezione di insicurezza e disordine.

## VISTO

l'art. 726 C. P., che contempla tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi il compimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico di atti contrari alla pubblica decenza;

l'art. 5 della legge 75/1958, che contempla come illecito amministrativo il comportamento posto in essere da persone dell'uno e dell'altro sesso che in luogo pubblico o aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto o che seguono per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;

l'art. 56 del vigente Regolamento di polizia comunale che, a tutela del pubblico decoro, dispone che "nelle strade e nelle piazze e in tutti i luoghi di pubblico transito è vietato tenere atteggiamenti scomposti, o di ostacolo o di pericolo alla circolazione";

l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con la legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il D.M. 5.8.2008 il quale definisce all'art. 1 la sicurezza urbana come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

l'art 2 del citato decreto ministeriale il quale dispone, alle lettere a) ed e), che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo sfruttamento della prostituzione, nonché i comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso agli stessi;

lo Statuto del Comune di Genova e segnatamente:

- l'art. 1, terzo comma, secondo il quale il Comune rappresenta in via generale la comunità genovese, cura gli interessi e promuove lo sviluppo di tutti coloro che vivono ed operano sul suo territorio;
- l'art. 3, primo comma, che attribuisce al Comune la cura e tutela degli interessi della propria comunità e la promozione dell'equilibrato sviluppo sociale culturale ed economico, in conformità ai valori costituzionali, nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Carta europea delle autonomie locali e nell'ambito dei principi dell'ordinamento comunitario e di quello dello Stato;
- l'art. 3, secondo comma, che individua tra gli obiettivi preminenti quello di favorire nella propria organizzazione e nella propria azione la rimozione degli ostacoli che si frappongono all'effettivo sviluppo della persona e all'eguaglianza tra gli individui, informando la sua azione al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini senza distinzioni di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e religione;
- l'art. 4, primo comma, che attribuisce al Comune, con riferimento all'interesse locale, tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale.

### RITENUTO

che l'attività delittuosa dello sfruttamento, da cui la consistente diffusione dell'offerta in luogo pubblico di prestazioni sessuali a pagamento trae in ampia misura origine, sostegno e favoreggiamento, oltre ad integrare gravi violazioni della legge penale, ferisce profondamente la coscienza sociale e reca quindi grave offesa alla comunità locale costretta a percepire nel proprio ambito intollerabili e continuate lesioni dei diritti fondamentali della persona umana.

### CONSIDERATO ALTRESÌ

che la crescente diffusione dello sfruttamento nell'esercizio del meretricio di persone minorenni determina nella comunità allarme e sconcerto e dà luogo alla commissione, da parte del cliente che riceve la prestazione, del delitto di cui all'art. 609 quater C. P. che punisce gli atti sessuali con minorenne;

che l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale nei luoghi pubblici si riflette sulla civile convivenza, rientrando così nel concetto di sicurezza urbana quale bene da tutelare attraverso l'adozione di misure poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani;

che per combattere il fenomeno della prostituzione con riguardo alle zone del centro storico il Comune ha già attivato delle misure di contrasto del fenomeno con provvedimento sindacale n. 297

del 20 novembre 2008 recante **LIMITI ALLA UTILIZZAZIONE DI LOCALI UBICATI NEGLI EDIFICI RICADENTI NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO E POSTI AL PIANO STRADA (PIANO TERRA O SEMINTERRATO) AL FINE DI RESTITUIRE ALLA ZONA ADEGUATE CONDIZIONI DI VIVIBILITÀ, DI SICUREZZA URBANA E DI PRATICABILITÀ DELLE STESSE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ.**

### RAVVISATA

la necessità di adottare, a completamento delle iniziative già intraprese, ulteriori misure di contrasto di un fenomeno criminoso che, per le ragioni tutte sopra esposte, reca una profonda offesa alla sensibilità della comunità locale e lede gravemente i valori dalla stessa espressi e sanciti dallo Statuto del Comune nonché il bene della sicurezza urbana.

### DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 27 agosto 2010 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, adottando forme di pubblicità idonee quali, l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web istituzionale;

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

Fatta salva l'adozione e/o l'applicazione da parte degli Enti e delle Autorità competente di ogni più specifica misura di carattere preventivo e/o repressivo e ferma restando l'applicazione delle norme penali.

### VISTI

l'art. 726 del Codice Penale;

l'art. 5 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l'art. 56 del Regolamento di polizia comunale;

l'art. 54, commi 1 e 4), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 luglio 2008, n. 125;

il D.M. 05 agosto 2008 del Ministero dell'Interno

gli artt. 1, 3 e 4 dello Statuto del Comune di Genova

### ORDINA

Nel territorio comunale è fatto divieto in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:

1. di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità;
2. di richiedere informazioni finalizzate ad acquisire prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto 1);
3. per i conducenti di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni dirette ad acquisire prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto 1).

### PRECISA

che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione della presente ordinanza l'accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita l'attività di meretricio per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di persone dedite al lenocinio.

Il presente provvedimento ha efficacia decorsi 15 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio.

Al fine della esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dell' Arma Carabinieri di Genova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, al Comando del Corpo Polizia Municipale di Genova.

#### AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita a' sensi dell'art. 7 bis, secondo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Genova entro il termine di 30 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

#### DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio.

LA SINDACO  
Marta Vincenzi